BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2019

In attuazione a quanto disposto dalla Legge n. 431/1998, art. 11 – Fondo Nazionale per l'integrazione ai canoni di locazione, della deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 06.04.2009 e n. 228 del 06.03.2018, della deliberazione della **Giunta Comunale n.68 del 30/04/2019**

Il Responsabile del servizio

RENDE NOTO

che secondo quanto predisposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2019, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, <u>08/05/2019 e fino alle ore 13 del 07/06/2019</u>, per n. 30 giorni consecutivi.

ART. 1 requisiti e condizioni per l'ammissione al bando

- 1. residenza anagrafica nel Comune di Casole d'Elsa e nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- 2. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- 3. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero);

le disposizioni di cui ai punti **2 e 3** non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario ;
- -alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- -alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- **4.** essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio di residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il

contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato,il calcolo del contributo spettante viene effettuato tenendo conto del numero dei nuclei familiari residenti nell'alloggio.

5. essere in possesso di attestazione ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda dalla quale risultino un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), non superiore a € 28.684,36 ed un valore ISEE non superiore a € 16.500,00;

Per i soggetti che dichiarano "ISE zero", o comunque incongrua, cioè nel caso in cui la somma dei redditi del nucleo familiare, dichiarati ai fini ISE, sia di importo inferiore al canone di locazione, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi Sociali del Comune oppure una autocertificazione circa le fonti di sostentamento. Nel caso in cui il soggetto dichiari di ricevere sostegno economico da una persona fisica, oltre ad indicarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesti la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato, ed essere corredata dalla copia del documento di identità del dichiarante.

- **6.** valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- 7. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 4 e 6;
- **8.** non essere titolari di altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

I requisiti di cui ai punti 1-2-3-4-6-7 e 8 devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e permanere al momento e nel corso di erogazione del contributo.

Qualora il contratto prodotto non fosse pienamente rispondente ai requisiti di cui sopra, la domanda, fermo restando il possesso degli altri requisiti di cui al presente bando, verrà comunque accettata. L'erogazione del contributo sarà vincolata alla regolarizzazione del contratto stesso entro e non oltre il 31.12.2019.

ART. 2 nucleo familiare

I requisiti per la determinazione del nucleo familiare sono quelli determinati dal D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i..Il nucleo familiare presente nell'attestazione ISE/ISEE, da allegare alla domanda, deve essere quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nello stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente omologato dal Tribunale. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo (D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 e successive modifiche o integrazioni).

ART. 3 determinazione della situazione economica e patrimoniale

I soggetti aventi diritto sono collocati nelle fasce di reddito a) e b) di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto del ministero LL.PP. 07/06/99 sulla base dei seguenti criteri:

a) Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore a due pensioni minime INPS per l'anno 2019 (€ 13.338,26). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

b) Fascia "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2019 e l'importo di € 28.684,36. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a € 16.500,00;

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 159, recante definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, l'Amministrazione Comunale in fase di istruttoria o successivamente, potrà effettuare i necessari controlli per accertare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

ART. 4 autocertificazione dei requisiti

Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28/12/2000, n. 445) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

ART. 5 documentazione

I valori ISE/ISEE da assumere a riferimento per il calcolo del contributo sono quelli risultanti dall'attestazione ISE/ISEE ordinaria (standard) valida alla data di presentazione della domanda e rilasciata ai sensi del DPCM 5 Dicembre 2013 n.159; ai sensi dell'art.11 comma 9 del DPCM 159/2013, qualora, alla data della domanda, l'interessato non fosse in possesso dell'attestazione di cui sopra, ma dimostri di aver sottoscritto e presentato all'INPS, alla data delle domanda stessa, la DSU compilata ai sensi del DPCM sopracitato, i valori ISE/ISEE da assumere a riferimento per il

calcolo del contributo saranno quelli risultanti dall'attestazione ISE/ISEE rilasciata successivamente da parte dell'INPS.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000;

Alla domanda di partecipazione **devono essere allegati** i seguenti documenti:

- 1. Copia integrale del contratto di locazione in corso di validità e copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011;
- 2. Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità o copia del permesso di soggiorno in corso di validità ;
- 3. I soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore al canone annuo per il quale richiedono il contributo, devono allegare alla domanda, pena l'esclusione, espressa certificazione, a firma di soggetto competente alla sottoscrizione, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi Sociali del Comune, oppure devono allegare autocertificazione (Moduli A e B) circa la fonte accertabile di sostentamento. Per i nuclei che non hanno redditi soggetti ad IRPEF e che percepiscono redditi esenti da IRPEF, occorre presentare attestazione di tali entrate.
 - modello "A" e/o "B" in mancanza di assistenza da parte dei servizi sociali, debitamente compilati. Nel caso in cui venga dichiarato il sostegno economico da parte di una persona fisica dovrà essere allegata una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesta la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito, che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato, ed essere corredata dalla copia del documento identità del dichiarante;
 - in caso di assistenza da parte dei servizi sociali, dichiarazione resa da soggetto avente titolo (Es. Assistente sociale)
- 4. nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% e/o affetti da handicap grave ai sensi della legge 104/92, deve essere allegato alla domanda certificato della competente ASL;
- 5. Copia della sentenza esecutiva di sfratto (per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità);
- 6. Copia della sentenza di separazione omologata.

Al fine di esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante, gli iscritti in graduatoria sono tenuti a produrre al competente ufficio comunale, in allegato al modulo "C" debitamente compilato, le ricevute dei pagamenti dei canoni di locazione o di idonea documentazione equipollente. La mancata presentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza del beneficio. Le ricevute relative all'anno 2019 dovranno essere presentate, dai cittadini

collocati utilmente nella graduatoria definitiva, solo e soltanto nel <u>periodo 02 gennaio 2020</u> - 31 gennaio 2020.

ART. 6 punteggi di selezione delle domande

I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuati all'art.1, sono collocati nella graduatoria distinti in fascia A e fascia B (come definite all'art. 3 del presente bando) sulla base del risultato derivante dal rapporto tra il canone di locazione, così come risulta dal contratto registrato o in corso di registrazione, al netto degli oneri accessori, ed il valore ISE del nucleo familiare secondo la seguente formula:

canone locazione/ valore ISE = Punteggio

Nell'ambito di entrambe le fasce i soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità attribuendo a ciascuna condizione di disagio **punti 1:**

- a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più component ultrasessantacinquenni (compiuti entro la data di scadenza del bando);
- b) nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto, escluse le cause di morosità;
- c) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge n. 104/92);
- d) nucleo familiare monogenitoriale con figli minori a carico;

Il punteggio di cui sopra potrà essere cumulabile.

In subordine alle suddette priorità, a parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE.

Per ambedue le fasce, qualora esistano ancora ulteriori situazioni di parità di punteggio si procederà al sorteggio. In presenza di valore ISE nullo, o inferiore al canone di locazione corrisposto, verrà considerato un reddito "virtuale" pari al canone di locazione

ART. 7 formazione e pubblicazione della graduatoria.

a) Istruttoria delle domanda

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

In caso di riscontro di mancanza di alcuni documenti ricompresi tra quelli indicati nel successivo art. 14 parte prima ("motivi di esclusione sanabili") il Comune provvederà a richiedere agli interessati di sanare la posizione, entro un termine perentorio indicato nella comunicazione.

Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

b) Formazione della graduatoria generale.

Il Comune procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo "on line" del Comune, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione. Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio.

La Commissione decide sulle opposizioni, a seguito della valutazione di documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda e formula la graduatoria generale definitiva:

La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo "on line" per 15 giorni consecutivi, esplica la sua validità dal 1° giorno della pubblicazione.

In sede di domanda sarà richiesto l'inserimento di un numero di cellulare. Il richiedente autorizza il Comune all'invio, tramite SMS al numero indicato, degli estremi del protocollo assegnato all'istanza. La graduatoria di merito, pubblicata all'Albo online, vedrà la presenza del numero di protocollo al posto del nominativo. Utilizzando il dato il dato trasmesso tramite sms il richiedente potrà così prendere visione degli esiti ed esercitare eventuali azioni atte a tutelare i propri interessi.

Gli obblighi relativi alla conoscenza e diffusione agli interessati degli esiti si intendono interamente assolti con la pubblicazione all'Albo pretorio on- line della graduatoria di merito. Non verrà effettuata da parte del Comune nessun'altra comunicazione.

ART. 8 entità del contributo

Il contributo ha durata massima annuale corrispondente alla vigenza del decreto giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell'art. 11 della legge n. 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contributo sarà così determinato:

- a) per i nuclei familiari rientranti nella fascia "A" di cui all'art. 1 del presente bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza del canone e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
- b) per i nuclei familiari rientranti nella fascia "B" di cui all'art. 1 del presente bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino alla concorrenza del canone di locazione e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto in mesi interi

L'Amministrazione Comunale, all'atto dell'erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione Toscana ed in relazione alla loro entità, si riserva la facoltà di:

- a) destinare una percentuale non superiore al 40% delle risorse assegnate alla Fascia B) a condizione che sia dato un contributo a tutti i soggetti della Fascia A);
- b) erogare, a ciascun beneficiario, una percentuale diversa dal 100% del contributo spettante.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati, secondo i criteri individuati dalla Giunta Regionale Toscana e nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione stessa, eventualmente integrate con risorse comunali, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria. Nella attribuzione delle risorse verranno riconosciute delle premialità, in aggiunta all'importo derivante dalla suddivisione delle risorse disponibili per ogni singola fascia rispetto agli aventi diritto totali, in presenza di uno o più requisiti di cui all'art. 6 lette. a) b) c) d), sia per la fascia "A" che "B" nel seguente modo:

1 requisito: +5%
2 requisiti: +10%
3 requisiti: +15%
4 requisiti: +20%

L'ulteriore ripartizione avverrà sulla base delle risorse disponibili al netto di quelle assegnate con le premialità di cui sopra.

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserva la possibilità di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la ridistribuzione delle risorse al fine di consentire il soddisfacimento del maggior numero degli aventi diritto collocati in graduatoria; la presenza nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

L'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo ed in ogni caso il contributo non potrà essere inferiore alla quota minima annuale di € 200,00 corrispondente ad una quota mensile pari ad € 16,66.

ART. 09 modalità di erogazione del fondo

Il contributo è erogato ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi al periodo decorrente dal **1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019**. L'importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mese inferiori ai 15 giorni.

Gli iscritti in graduatoria sono tenuti a produrre al competente ufficio comunale, dal 2 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020, utilizzando il Modulo C allegato alla domanda, le ricevute dei pagamenti del canone di locazione, pena la revoca dei benefici concessi. La presentazione di tutte le ricevute mensili è titolo per l'erogazione del contributo in misura totale. Sono considerate valide:

- le ricevute rilasciate dal proprietario con indicato il nome e cognome del locatore, debitamente sottoscritte dal proprietario per quietanza e l'indirizzo dell'immobile locato, l'importo del canone e le mensilità di riferimento oltre al nome del conduttore che effettua il pagamento;
- ricevute quietanzate rilasciate dagli istituti di credito e/o postali;
- una dichiarazione del proprietario che attesta il pagamento annuale dell'affitto, che deve essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato nella domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:



- a. se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo:
- b. se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcalo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

La fruizione del contributo in oggetto non influenza la posizione acquisita dal richiedente nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'eventuale assegnazione è causa di decadenza dal diritto al contributo.

E' causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio ubicato nel territorio comunale, il contributo è erogabile previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda

ART. 10 modalità di erogazione del contributo a terzi vedi poggi

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima a condizione che non sia ancora avviata la procedura di sfratto. Tale erogazione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio 2020 di una dichiarazione sostitutiva da parte del locatore e del conduttore i quali dovranno attestare, l'avvenuta sanatoria parziale o totale della morosità.

Il locatore dovrà inoltre indicare le modalità con le quali desidera ricevere il pagamento del contributo in contanti tramite la Tesoreria Comunali o con accredito sul c/c a lui intestato.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato al soggetto facente parte del nucleo familiare che succede nel rapporto di locazione. Qualora non ricorra il caso sopra previsto, il Comune provvederà al ricalcolo del contributo in base al numero di mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e il contributo, così ricalcolato, verrà erogato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 11 termini di presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate dal giorno 08 maggio 2019 al giorno 07 giugno 2019 ore 13,00

ART. 12 distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sui <u>moduli</u> approvati contestualmente al presente bando, disponibili presso l'Ufficio URP – PROTOCOLLO

- Piazza Luchetti 1 (dal lunedì al Venerdi 9,00 -13,00 - Sabato 10,00 - 13,00) o sul sito internet www.casole.it.

Richieste di informazioni specifiche potranno essere rivolte alla Sig.ra Giulia Perotti (tel. 0577949728 - E mail: perotti_g@casole.it).

La domanda, da presentarsi entro il giorno **07 giugno 2019 alle ore 13.00**, potrà essere recapitata con una delle seguenti modalità:

- dal Lunedì al Venerdì **9,00 13,00** / Sabato **10,00- 13,00** direttamente presso l'Ufficio URP-Protocollo piano terra Piazza Luchetti 1.
- tramite raccomandata postale a/r indirizzata a Comune di Casole d'Elsa Piazza P. Luchetti, 1 53031 Casole d'Elsa **Non farà fede il timbro postale.**
- tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) (con documentazione firmata digitalmente o scansione del documento firmato) al seguente indirizzo comune.casole@pcert.postecert.it.

Il presente Bando ed il relativo modello per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Casole d'Elsa all'indirizzo **www.casole.it**

ART. 13 MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono motivi di esclusione sanabili:

- Domanda priva della copia del contratto di locazione;
- Domanda priva della copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta o della dichiarazione del proprietario attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 23/2011;
- Domanda priva della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso il relativo procedimento, a condizione che lo sfratto non sia stato intimato per morosità;
- Domanda priva della copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati.

I vizi di cui sopra sono sanabili con le modalità di cui al precedente art.7. Resta inteso che la documentazione di cui sopra deve inderogabilmente avere una data antecedente o uguale a quella di presentazione della domanda.

Sono motivi non sanabili di esclusione della domanda:

- Domanda non firmata
- Domanda priva della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
- Domanda pervenuta successivamente alla data di scadenza del Bando

ART. 14 controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Si ricorda che è facoltà dell'Amministrazione Comunale di trasmettere i nominativi dei partecipanti alla Guardia di Finanza in presenza di casi ritenuti suscettibili di approfondimenti in merito alla situazione dichiarata.

ART. 15 trattamento dati personali e sensibili

Il Comune di Casole d'Elsa, in qualità di titolare (con sede in Piazza Luchetti, 1 - 53031 Casole d'Elsa - PEC <u>comune.casole@pcert.postcert.it</u> - Centralino +39 949711), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art . 15 e ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito <u>www.casole.it</u> accedendo alla sezione privacy.

ART. 16 norma finale

Si fa riserva di recepire le eventuali modifiche rispetto ai criteri stabiliti che il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale decidessero di adottare, in data successiva alla pubblicazione del presente bando.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998 smi, al D.P.C.M.159/2013, alla L.R.T. n.2/2019 e successive modifiche ed integrazioni, alle deliberazioni e decreti di attuazione di competenza regionale.

Il Responsabile del Servizio Dr. Francesco Parri
